



REGOLAMENTO DI GRUPPO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI ED ESPONENTI AZIENDALI

RIFERIMENTI		DESTINATARI			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipologia	Regolamento	TUTTO IL PERSONALE <input checked="" type="checkbox"/>	TUTTO IL PERSONALE <input checked="" type="checkbox"/>	TUTTO IL PERSONALE <input checked="" type="checkbox"/>	TUTTO IL PERSONALE <input checked="" type="checkbox"/>
Emanato da	BPL - Ufficio Organizzazione e IT	Funzioni di controllo <input type="checkbox"/>	Funzioni di controllo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autore	Manfredini Massimo Giacomazzi Roberto	Ufficio Rete distributiva <input type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsabile (*)	Manfredini Massimo Giacomazzi Roberto	Ufficio supporto commerciale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Supporto preistrutturoria <input type="checkbox"/>
Organo e data approvazione	CdA BPL – 11/05/2021	Filiale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica di conformità (data)	10/05/2021	Ufficio Amministrazione <input type="checkbox"/>	Amministrazione, Controllo di <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amministrazione <input type="checkbox"/>
Versione precedente (data)	CdA BPL – 28/03/2019	Ufficio pianificazione e controllo di gestione <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uso	Interno ed Esterno	Ufficio Risorse Umane e Segreteria Tecnica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Localizzazione	Intranet	Ufficio Reporting e Controllo commerciale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ufficio Legale e Contenzioso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		CQS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ufficio Organizzazione e IT <input type="checkbox"/>	Organizzazione e IT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ufficio Canale On Line e Marketing <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marketing <input type="checkbox"/>
		Ufficio Back Office <input type="checkbox"/>	Back Office <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incassi quote <input type="checkbox"/>

Ufficio Crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ufficio Tesoreria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ufficio Immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ufficio Finanza Speciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abstract:

Il presente regolamento disciplina le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ed esponenti aziendali. Definisce l'ambito di applicazione, i processi deliberativi, le operazioni in perimetro ed i controlli su tali ambiti.

Variazioni di rilievo rispetto alla versione precedente:

NA

Legenda:

Qualora il documento faccia riferimento a più destinatari, le parti che riguardano un singolo destinatario sono evidenziate nel margine destro come qui a fianco riportato:

BPL | ADV FINANCE | ADV FAMILY | PROCREDIT

REGOLAMENTO DI GRUPPO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI ED ESPONENTI AZIENDALI 1

1.	INTRODUZIONE	5
1.1.	Premessa.....	5
1.2.	Normativa di riferimento.....	5
1.3.	Finalità	6
1.4.	Definizioni	6
2.	Ambito di applicazione	11
2.1.	Perimetro Parti Correlate e Soggetti Collegati (“Perimetro Unico”).....	11
2.2.	Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti.....	11
3.	ESENZIONI.....	13
3.1.	Operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie.....	13
3.2.	Operazioni infragruppo	13
3.3.	Altri casi di esenzione e deroga	14
3.4.	Esenzione e deroga obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 136 del TUB	14
4.	PROCESSI DELIBERATIVI	15
4.1.	Consigliere Indipendente.....	15
4.2.	Fase pre-deliberativa - Informativa preventiva	15
4.3.	Deliberazioni	16
4.4.	Delibere quadro	17
4.5.	Operazioni compiute per il tramite di società controllate	18
4.6.	Operazioni che ricadono anche nella disciplina dell’art. 136 TUB	18
4.7.	Operazioni di competenza assembleare	19
4.8.	Procedura in caso di parere negativo del Consigliere Indipendente.....	19

4.9.	Verifica del rispetto delle procedure deliberative.....	19
5.	Operazioni ex art 136 TUB e 2391 cc	20
5.1.	Operazioni ex art 136 del Testo Unico Bancario	20
5.2.	Iter deliberativo	21
5.3.	Operazioni ex art. 2391 del Codice Civile	21
6.	Limiti e controlli	22
6.1.	Limiti prudenziali alle attività di rischio e modalità di calcolo.....	22
6.2.	Monitoraggio ex-ante del rispetto dei limiti prudenziali.....	23
6.3.	Monitoraggio nel continuo del rispetto dei limiti prudenziali.....	23
6.4.	Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati	24
6.5.	Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali e delle Funzioni interne	24
6.6.	Flussi Informativi.....	25
7.	Disposizioni finali	26
7.1.	Disposizioni finali e transitorie	26

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

La disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del gruppo bancario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La normativa individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi (che nell'insieme formano il novero dei soggetti collegati); stabilisce limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti di tali soggetti collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; disciplina le procedure deliberative che dovranno trovare applicazione; fornisce indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, precisando le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali nonché gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Il presente Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dal gruppo bancario direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili. Il Regolamento, nella sua prima versione, ha ricevuto il preventivo parere positivo vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente. Tali pareri contengono un analitico e

motivato parere sulla complessiva idoneità della procedura a conseguire gli obiettivi previsti dalla complessiva disciplina di Vigilanza.

1.2. Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è destinato a tutte le Società del Gruppo Banca Privata Leasing ed è redatto ai sensi delle seguenti principali fonti normative esterne:

- artt. 2391, 2391-*bis*, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario" (di seguito TUB), art. 53 co. 4 "Vigilanza regolamentare" ed art. 136 "Obblighi degli esponenti bancari";
- Principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate";
- Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, cap.11 Parte Terza in tema di "regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati", precedentemente prevista dalla Circ. Banca d'Italia 263/06;
- Circolare Banca d'Italia 229/1999 Tit. II – Cap. 3 Obblighi degli Esponenti, per le parti in vigore;
- D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 di attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse rilevano altresì, in quanto complementari al presente Regolamento, altre disposizioni interne di ciascuna società del Gruppo, ove applicabili.

Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Privata Leasing (“CDA BPL”).

1.3. Finalità

Il presente Regolamento:

- definisce le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse;
- disciplina le Operazioni con Soggetti Collegati e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo Banca Privata Leasing possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative a determinate tipologie di transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo medesimo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per azionisti e depositanti;
- declina le regole concernenti le obbligazioni degli Esponenti bancari ex art. 136 TUB.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;

- i casi di esenzione cui Banca Privata Leasing e le società del Gruppo intendono fare ricorso nonché i casi di deroga, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati/Parti Correlate;
- le regole riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattazione e della deliberazione delle Operazioni, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento dell’Amministratore Indipendente;
- ruoli e compiti delle diverse funzioni coinvolte nei processi disciplinati;
- i presidi da applicare alle Operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- regole specifiche per le operazioni di competenza assembleare e per il ricorso alle delibere quadro;
- le modalità di delibera delle operazioni ex art. 136 TUB.

1.4. Definizioni

Tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intendono per:

1. “Funzione Interna che Istruisce l’Operazione”: la funzione interna della Banca o delle Società Controllate che di volta in volta, per competenze e attribuzioni, provvede all’attività di istruttoria dell’Operazione. La funzione interna, nello specifico, è responsabile della completezza, accuratezza ed esaustività del set documentale ed

informativo necessario affinché gli organi preposti possano assumere la deliberazione concernente l'operazione.

2. “Attività di Rischio”: si rinvia alla definizione di cui alle disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di “Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti dei soggetti collegati”.

3. “Banca” ovvero “Capogruppo”: Banca Privata Leasing.

4. “CDA”: il Consiglio di Amministrazione di Banca Privata Leasing.

5. “Consigliere Indipendente”: componente del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF, o da altra norma tempo per tempo vigente, nonché dal Codice Civile;

6. “Controllo”: nozione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, che include:

- i casi previsti dall'art. 2359 del c.c., commi primo e secondo;
- il controllo derivante da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un

diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;

- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

7. “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate / soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. Si considerano altresì equivalenti a quelle di mercato le condizioni applicate ad operazioni e servizi resi a esponenti aziendali, che siano dipendenti di società del Gruppo, se tali condizioni sono quelle in uso per la generalità dei dipendenti e dei loro familiari.

8. “Esponenti aziendali”: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o un intermediario vigilato. Ai sensi dell'art. 136 TUB si considerano Esponenti aziendali:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti);

9. “Gruppo BPL”: l’insieme di società composto da Banca Privata Leasing SpA, delle Controllate dalla stessa e della controllante Privata Holding Srl, la quale ai soli fini del presente regolamento si intende entità inclusa nella dicitura Gruppo BPL;

10. “Influenza Notevole”: L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria; in caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole tenendo conto di ogni circostanza rilevante quale, a titolo esemplificativo, essere presenti con propri rappresentanti nell’Organo con funzioni di Gestione o di Controllo dell’impresa partecipata, partecipare alle decisioni di natura strategica, l’esistenza di transazioni di particolare rilevanza..

11. “Intermediari vigilati”: gli intermediari finanziari, che fanno parte del Gruppo BPL, iscritti all’albo dall’art. 106 del TUB ed hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell’ammontare di fondi propri a livello consolidato.

12. “Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate”: le Operazioni effettuate da Società Controllate con Parti Correlate o Soggetti Collegati del gruppo BPL, per la cui realizzazione sia previsto un esame preventivo o un’approvazione preventiva della Banca in forza della normativa interna vigente.

13. “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni con Soggetti Collegati” ovvero “Operazioni”: le transazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, effettuate da Banca Privata Leasing ovvero dalle Società Controllate con le Parti Correlate/Soggetti Collegati del gruppo BPL, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate/Soggetti Collegati;
- la sottoscrizione di aumenti di capitale effettuati da Parti Correlate/Soggetti Collegati;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste.

Non si considerano Operazioni:

- quelle effettuate tra componenti del Gruppo BPL quando le stesse componenti coinvolte nell’operazione siano soggette a controllo totalitario, anche congiunto, da parte della Capogruppo;
- i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, dalla Banca Centrale Europea, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, dalla Banca Centrale Europea nell’interesse della stabilità del Gruppo.

14. “Operazioni di importo esiguo”: per operazioni di importo esiguo ai fini del presente regolamento si intendono quelle il cui controvalore non sia superiore all’importo di 50.000 Euro.

15. “Operazioni di maggiore rilevanza”: rientrano in tale aggregato le operazioni – comprese quelle di acquisizione, fusione e scissione - per le quali almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- l’indice del controvalore (rapporto tra il controvalore dell’operazione ed i Fondi Propri di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare per qualsiasi tipologia di operazione;
- l’indice di rilevanza dell’attivo (rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione ed il totale attivo della società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare nel caso di cessioni ed acquisizioni di partecipazioni e di altre attività;
- l’indice di rilevanza delle passività (rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita ed il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare nel caso di acquisizioni di partecipazioni e di altre attività o di rami d’azienda.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, cumula il loro valore.

16. “Operazioni di minor rilevanza”: rientrano in tale aggregato le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

17. “Operazioni Infragrupo”: le operazioni concluse con o tra società controllate, anche congiuntamente, ovvero con società collegate quando nell’operazione non vi siano interessi significativi di altri Parti Correlate/Soggetti collegati.

18. “Operazioni Ordinarie”: rientrano in tale aggregato, le operazioni con soggetti collegati rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo conto dei seguenti fattori:

- riconducibilità all’ordinaria attività,
- oggettività delle condizioni,
- semplicità dello schema economico-contrattuale,
- contenuta rilevanza quantitativa,
- tipologia della controparte in relazione all’operazione conclusa,
- la tempistica.

19. “Partecipante”: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

20. “Parte Correlata non Finanziaria”: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e cioè nei casi in cui le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;

21. “Parti Correlate”: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con il gruppo bancario: i) l’esponente aziendale; ii) il partecipante; iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione; iv) una società o un’impresa, anche costituita in

forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

22. “Soggetti Collegati”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

23. “Soggetti Connessi” a una parte correlata:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; ai fini della normativa in oggetto, si considerano “stretti familiari” quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società ovvero i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

24. “Operazioni omogenee / realizzate in esecuzione di un disegno unitario”: si considerano omogenee le operazioni assimilabili per forma tecnica e per controparte (o per controparti tra loro collegate e contestualmente Parti Correlate o Soggetti Collegati del gruppo BPL); si considerano realizzate in esecuzione di un disegno unitario le operazioni che si prospettino quale attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario. Ad esempio, non si ravvisa un disegno unitario tra la concessione di un credito, l'assegnazione di un incarico di consulenza o una locazione attiva o passiva.

25. “Soggetti Rilevanti ex. art 136 TUB”:

- gli Esponenti aziendali di società del Gruppo BPL, così come definiti per il perimetro dei Soggetti Collegati al capitolo 2;
- le società controllate dall'Esponente aziendale di società del Gruppo BPL (controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, controllo congiunto e influenza dominante);
- le società/enti per le cui obbligazioni l'Esponente aziendale di società del Gruppo BPL sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente (ad esempio società di persone, associazioni professionali, società tra professionisti, società di capitali di cui l'Esponente aziendale sia unico azionista a meno che fruisca della responsabilità limitata in ragione dell'integrale versamento del capitale e della pubblicità nel registro delle imprese);
- società fiduciaria che opera sulla base di un mandato dell'esponente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Perimetro Parti Correlate e Soggetti Collegati ("Perimetro Unico")

Il Gruppo adotta un "Perimetro Unico" costituito dai "Soggetti collegati Banca d'Italia" ossia le parti correlate ai sensi della Circolare Banca d'Italia e i relativi soggetti connessi di tutte le società ed intermediari vigilati appartenenti al Gruppo (ai sensi della normativa vigente, rilevano soltanto gli intermediari vigilati con ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente da Banca Privata Leasing nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate;
- alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da Banca Privata Leasing ed alle Operazioni effettuate da società controllate con Soggetti Collegati del Gruppo Banca Privata Leasing, quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente;
- ai sensi dell'art. 136 del TUB, alle obbligazioni contratte e agli atti di compravendita compiuti, direttamente od indirettamente, dagli Esponenti delle società del Gruppo con la società nella quale rivestono l'incarico.

Il Regolamento è trasmesso dalla Capogruppo alle società controllate, unitamente ad eventuali ulteriori direttive ed istruzioni coerenti con lo

stesso, affinché lo recepiscano e ne assicurino la puntuale osservanza in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 4.5.

Gli organi amministrativi delle Società Controllate, pertanto, devono impartire opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dal presente Regolamento a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni.

Le predette Società assicurano che di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati/Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

2.2. Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti

L'Area Crediti e Tesoreria di Banca Privata Leasing:

- procede all'identificazione del "Perimetro Unico" delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto;
- riceve annualmente uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB o, comunque, uno schema di attestazione di conferma delle informazioni rilasciate in precedenza qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla situazione rappresentata con l'ultima dichiarazione rilasciata. Lo schema di dichiarazione viene inviato in ogni caso al momento della nomina;
- verifica la ricezione dei suddetti schemi o attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione dell'elenco delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/ delle Società

del Gruppo, tramite l'applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

- aggiorna l'elenco delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/periodicamente ovvero almeno una volta l'anno che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Consigliere Indipendente. Ogni esponente aziendale, identificato nel sopra menzionato elenco, è tenuto a fornire tempestivamente le informazioni che si riferiscono a eventuali modifiche intervenute in relazione ai soggetti connessi e alle partecipazioni detenute.

In generale, il Gruppo BPL pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, nonché a verificarne l'accuratezza e la completezza, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 137 del TUB.

L'elenco delle Parti Correlate/Soggetti Collegati è a disposizione delle funzioni competenti della Società e delle Società Controllate e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

In tale ambito il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti, rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, nonché tra queste e il Gruppo Bancario BPL, è assegnato all'Area Crediti e Tesoreria della capogruppo.

3. ESENZIONI

3.1. Operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie.

Le procedure di delibera previste nei successivi capitoli del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni:

- **“operazioni di importo esiguo”**: per operazioni di importo esiguo ai fini del presente regolamento si intendono quelle il cui controvalore non sia superiore all’importo di 50.000 Euro. A cura dell’Area Crediti e Tesoreria, mediante utilizzo dei dati forniti dallo specifico applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, viene predisposta con periodicità annuale, una relazione contenente i dettagli delle singole operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione e del relativo ammontare che sarà trasmessa ai membri del CDA e del Collegio Sindacale, previa verifica della Funzione Risk Management.
- **“operazioni ordinarie”**: ovvero quelle a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” che sono delegate in via ordinaria alle strutture operative del gruppo bancario e riportate nei listini standard vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo e con specifico riferimento all’attuale operatività della Banca capogruppo, sono riconducibili tra le “operazioni ordinarie” e sempre che sussistano i requisiti sopra evidenziati:
 - ▶ l’apertura di conti correnti di corrispondenza non affidati;
 - ▶ le operazioni di Leasing di importo unitario inferiore a Euro 20.000.

Al fine di comprovare la classificazione dell’operazione in questo aggregato, la relativa documentazione comprovante il carattere ordinario in riferimento ai criteri formalizzati in via preventiva sopra esposti, deve essere allegata all’operazione stessa e conservata. A cura dell’Area Crediti e Tesoreria, mediante utilizzo dei dati forniti dallo specifico applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, viene mantenuta evidenza dei dettagli delle singole operazioni ordinarie come sopra definite e dei relativi importi, individuali e complessivi. Dette evidenze saranno in ogni momento rese disponibili al Consigliere Indipendente anche ai fini di eventuali interventi correttivi. Lo Statuto di Banca Privata Leasing non prevede procedure deliberative per operazioni urgenti.

Non sono mai considerate Operazioni di Importo Esiguo e/o Ordinarie, le Operazioni che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

3.2. Operazioni infragruppo

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni Infragruppo.

La funzione interna che istruisce l’operazione è tuttavia tenuta a verificare l’eventuale appartenenza della stessa alla categoria delle Operazioni Infragruppo.

La delibera relativa all’Operazione Infragruppo deve rappresentare le risultanze riportate dalla funzione interna che ha istruito l’operazione e le determinazioni in merito alla fattispecie degli “interessi significativi”.

Sono inoltre previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, per i quali si rinvia al paragrafo 6.6.

3.3. Altri casi di esenzione e deroga

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi Bancari", emanate con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia (e successivi aggiornamenti) che recepisce le disposizioni della CRD IV in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

3.4. Esenzione e deroga obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB

Le operazioni che la capogruppo o le società del gruppo pongono in essere con componenti del Perimetro Unico che siano anche propri esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo ed dei relativi iter deliberativi.

Sono escluse dal citato iter le operazioni della specie che ricadano in uno dei casi di esenzione previsti dal presente Regolamento (operazioni di importo esiguo o operazioni ordinarie).

4. PROCESSI DELIBERATIVI

4.1. Consigliere Indipendente

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione, ha assegnato apposite deleghe in capo al Consigliere Indipendente: il Consigliere esprime pareri adeguatamente motivati, favorevoli o meno, sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione con soggetti collegati nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Si considerano Amministratori indipendenti, oltre a quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario. A tale proposito lo Statuto della Banca (art. 19, punto 2) prevede: «*Almeno un consigliere di amministrazione deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto dal codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a. e possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 componenti o più, i consiglieri di amministrazione indipendenti devono essere almeno due*». In caso di presenza di uno o più Amministratori indipendenti questi congiuntamente collaborano tra loro nell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Nel caso in cui il Consigliere Indipendente sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2. Fase pre-deliberativa - Informativa preventiva

La funzione interna responsabile di istruire un'operazione che non rientri tra i casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, verifica, nella fase iniziale dell'istruttoria e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'Operazione, se la controparte (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti identificati nell'elenco dei Soggetti Collegati e/o delle Parti Correlate.

Nel caso in cui l'Operazione sia riferibile ad una Parte Correlata/Soggetto Collegato, la Funzione Istruttoria verifica:

- l'esiguità dell'operazione e la natura di eventuale ordinarità dell'Operazione stessa, attribuibile eventualmente solo alle Operazioni di Minore Rilevanza;
- se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza;
- la competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

In presenza di queste operazioni, sia di maggiore che di minore rilevanza, il responsabile dell'Area Crediti e Tesoreria deve trasmettere agli Amministratori Indipendenti, idonea relazione contenente le informazioni, complete ed adeguate sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la controparte,
- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione ed il tipo di operazione;

- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per il gruppo bancario derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Tale relazione può contenere integrazioni e approfondimenti per i diversi profili anche da parte delle altre Funzioni interne competenti. Il Consigliere Indipendente rappresenta al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni in merito evidenziando le problematiche e le carenze eventualmente riscontrate. Se del caso, il Consigliere indipendente può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, della collaborazione delle funzioni interne competenti. Può inoltre avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese. Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Consigliere Indipendente sarà coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

4.3. Deliberazioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico Bancario) in tema di obbligazioni degli esponenti bancari,

le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del CDA, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento. Le operazioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B. sono deliberate con le formalità previste dalla citata norma: deliberazione del CDA presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori. Sono parimenti di competenza esclusiva del CDA le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni interne che istruiscono le operazioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Il Consigliere Indipendente deve esprimere al CDA il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse del gruppo bancario al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione, eventualmente rappresentando al CDA le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Il parere favorevole al compimento dell'operazione può anche essere subordinato al rispetto ed alla concreta esecuzione di uno o più adempimenti espressamente e puntualmente indicati. In caso di parere condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente per garantire il rispetto degli adempimenti richiesti. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- al rispetto dei limiti prudenziali previsti dalla normativa;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

La delibera inoltre deve contenere l'esito della verifica inerente il rispetto dei limiti previsti per il cumulo delle operazioni. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più membri del CDA o, comunque, uno o più membri del CDA siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al CDA ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del CDA al momento della deliberazione in merito all'approvazione dell'operazione. Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Consigliere Indipendente, dovrà essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Il CDA provvederà a portare a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, almeno annualmente, le operazioni compiute sulle quali il Consigliere Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi. Eventuali passaggi a perdita / sofferenza, nonché eventuali accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali relativi ad operazioni con soggetti collegati sia di maggiore che di minore rilevanza dovranno essere preventivamente sottoposti al Consigliere Indipendente che dovrà formulare un parere in merito. L'operazione verrà quindi sottoposta al CDA per le deliberazioni del

caso. Il CDA provvederà a portare a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, almeno annualmente, gli eventuali passaggi a perdita / sofferenza e gli accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali relativi ad operazioni con soggetti collegati deliberati.

4.4. Delibere quadro

Operazioni omogenee e sufficientemente determinate, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate nel rispetto di tutte le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2. In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole deliberative previste negli articoli precedenti. Le delibere quadro devono concernere operazioni sufficientemente determinate riportando il prevedibile ammontare massimo delle stesse e le motivazioni delle condizioni previste; possono essere riferite a:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del

presente documento, o deliberate dal CDA successivamente all'approvazione;

- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

4.5. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

Nel caso di Operazioni con Parti correlate\soggetti collegati compiute per il tramite di Società Controllate, purché non rientranti nei casi di esenzione/esclusione, l'Area Crediti e Tesoreria della capogruppo, incaricata di esaminare e portare in approvazione l'Operazione, deve acquisire un motivato parere non vincolante del Consigliere Indipendente della capogruppo sull'interesse del Gruppo al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Consigliere Indipendente, reso nelle modalità di cui al paragrafo 4.1, è fornito all'organo deliberante l'Operazione individuato secondo il presente Regolamento.

A seguito dell'avvenuta approvazione dell'operazione come sopra descritta da parte del CDA della capogruppo, la funzione interna che istruisce la pratica della società controllata ha il dovere di informativa nei confronti del CDA della controllata stessa; inoltre, nell'ambito dei controlli di secondo livello, la funzione Compliance della società controllata effettua il monitoraggio di propria competenza.

4.6. Operazioni che ricadono anche nella disciplina dell'art. 136 TUB

Le operazioni con soggetti collegati che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, sono deliberate con le formalità previste dalla citata norma (deliberazione del CDA presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale), fermi restando altresì gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.). Per le operazioni di maggiore rilevanza, il Consigliere Indipendente è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato e tempestivo, con facoltà per lo stesso di richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per il gruppo bancario nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

4.7. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea dei Soci o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il CDA deve sottoporre all'Assemblea.

4.8. Procedura in caso di parere negativo del Consigliere Indipendente

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Consigliere Indipendente. In tal caso, la delibera del CDA deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta con particolare riferimento all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per il gruppo bancario, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato nonché dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Consigliere Indipendente, non appena deliberate sono singolarmente trasmesse dal CDA al Collegio Sindacale accompagnate da tutta la relativa documentazione; con periodicità almeno annuale sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci. Per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza i pareri formulati dal Consigliere Indipendente sono vincolanti e pertanto non si applica quanto descritto nel presente paragrafo.

4.9. Verifica del rispetto delle procedure deliberative

Il rispetto delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento è verificato dalla Funzione Compliance che è responsabile in merito all'esistenza e all'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. La Funzione Compliance in caso di anomalie rilevate informa prontamente gli Organi Sociali. Le verifiche sulla conformità delle procedure deliberative sono indicate nel Piano di Lavoro della Funzione Compliance.

5. OPERAZIONI EX ART 136 TUB E 2391 CC

5.1. Operazioni ex art 136 del Testo Unico Bancario

Ai sensi dell'art. 136 del TUB, i soggetti che possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca all'interno della quale svolgono "funzioni di amministrazione, direzione e controllo" sono gli esponenti aziendali, così come definiti per il perimetro dei Soggetti Collegati al capitolo 2. La disciplina è applicata ai rapporti contrattuali fra la Banca e il proprio esponente aziendale e, quindi, agli atti di compravendita e alle obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, direttamente o indirettamente contratte dall'esponente, in relazione alle quali la Banca assume una posizione di rischio. Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli incarichi professionali conferiti agli stessi esponenti;
- le obbligazioni che sono contratte da società controllate dall'esponente aziendale;
- i casi in cui l'obbligato o il contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando l'obbligato o il contraente sia una:
 - ▶ società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;

- ▶ società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- ▶ società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

- le altre obbligazioni "indirette" ovvero identificando le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente. In tal senso, sono da ritenersi prudenzialmente obbligazioni indirette tutte le casistiche di assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura nonché la sottoscrizione di atti di compravendita nei confronti degli stretti familiari dell'esponente aziendale così come definiti nel capitolo 2.

Non rientrano, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

Alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB ed in un'ottica di razionalizzazione delle casistiche ricadenti nel conflitto d'interessi, tutti i casi ricadenti all'interno della normativa dell'art. 136 TUB possono essere collocati sostanzialmente all'interno del perimetro delle Disposizioni di Vigilanza sui Soggetti Collegati.

5.2. Iter deliberativo

Il Consiglio di Amministrazione delibera la richiesta di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita da parte dell'esponente aziendale all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori. L'Amministratore e/o il Sindaco interessato si astiene, allontanandosi dalla seduta, dal prendere parte alle deliberazioni concernenti le obbligazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente contratte con la Banca. Una volta eletto/ nominato/ cooptato/ subentrato, l'esponente aziendale entro la prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile e, comunque, prima dell'assunzione di qualsiasi deliberazione avente contenuto patrimoniale, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione se egli controlla società. L'esponente aziendale è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso di acquisizione di partecipazioni di controllo o di modifica della situazione precedentemente comunicata. Al Consiglio di Amministrazione è demandata la valutazione se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente coinvolto; lo stesso deve rendere edotto il

Consiglio della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari. La decisione in ordine alle operazioni della specie di cui sopra deve essere assunta in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega. Pertanto, l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette di esponenti aziendali dovrà sempre trovare fondamento in una deliberazione consiliare assunta con le modalità sopra indicate. Sia le posizioni affidate che quelle non affidate in capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, non devono presentare sconfinamenti di alcun genere ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato.

5.3. Operazioni ex art. 2391 del Codice Civile

Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione abbia in una determinata operazione un interesse individuale, per conto proprio o di terzi, anche di carattere non conflittuale o addirittura concorrente con l'interesse della società, deve darne notizia scritta, o da acquisire a verbale, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, ai sensi dell'Art. 2391 c.c.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o no, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, specificando il soggetto diretto titolare di esso;

- dell'origine, dovendo chiarire se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza;
- della portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

Le deliberazioni concernenti operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Sezione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca e saranno oggetto di specifico censimento per le connesse incombenze amministrative. Allorché l'operazione si consideri riconducibile all'Esponente Aziendale ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente e prevale rispetto a quella del presente paragrafo, per cui ad essa si rimanda.

6. LIMITI E CONTROLLI

6.1. Limiti prudenziali alle attività di rischio e modalità di calcolo

La disciplina stabilisce limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti in conflitto d'interesse. Tali limiti, differenziati a seconda della tipologia di parte correlata, corrispondono alla somma delle attività di rischio nei confronti di Componenti del Perimetro Unico raffrontata ai Fondi Propri Individuali e Consolidati, come indicato nella tabella sottostante:

	Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	Parti Correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti Correlate		
		7,5	10%	20%
Limite Individuale	20%			

La normativa definisce anche la metodologia di calcolo delle attività di rischio, prevedendone la ponderazione secondo i fattori previsti dalla regolamentazione in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi e stabiliti sulla base del rischio associato alla natura della controparte ed alle forme di attenuazione del rischio in presenza di determinate condizioni. Nello specifico:

- si considerano sia il banking book sia il trading book;

- le esposizioni di banking book sono considerate al valore nominale (poste di bilancio e fuori bilancio);
- sono previste esenzioni/deduzioni (ad es. fattori di mitigazione quali garanzie o collaterale) solo per i casi già previsti dalla normativa in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi.

Non sono incluse nella attività di rischio le partecipazioni ed altre attività dedotte dal capitale. Nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa di vigilanza sulla concentrazione dei rischi, non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Le attività di rischio nei confronti di Entità del Gruppo Bancario sono altresì escluse.

In aggiunta ai limiti normativi declinati, è competenza del Risk Management proporre al CDA, nell'ambito del RAF – Risk Appetite Framework - un limite gestionale interno riferito all'insieme delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

6.2. Monitoraggio ex-ante del rispetto dei limiti prudenziali

Nel processo di valutazione dell'operazione, la funzione interna che istruisce l'operazione dovrà sempre verificare se l'esposizione nei confronti del soggetto collegato superi i limiti definiti di cui sopra. L'Area Crediti e Tesoreria e la funzione Risk Management vengono informati dell'operazione e verificano anch'essi l'esposizione del soggetto collegato. L'esito della verifica dovrà essere esplicitato nella relazione

predisposta per il Consigliere Indipendente nonché risultare in tutta la documentazione inerente la delibera.

6.3. Monitoraggio nel continuo del rispetto dei limiti prudenziali

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati dovrà essere garantito in via continuativa. In particolare, vengono monitorate le seguenti casistiche:

- assunzione della qualità di soggetto collegato successivamente all'apertura dei rapporti: l'area Crediti e Tesoreria dovrà tempestivamente effettuare una segnalazione alla funzione Risk Management, inserendo contestualmente l'anagrafica nello specifico applicativo per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- diminuzione dei Fondi Propri di Vigilanza: la Funzione Risk Management dovrà informare l'area Crediti e Tesoreria e segnalare prontamente al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery tale casistica.

Nel caso in cui si verifichi una eccedenza, la funzione Risk Management dovrà immediatamente rappresentare la situazione al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery, che attiverà le competenti funzioni per la predisposizione di un piano di rientro. Il piano di rientro dovrà essere approvato entro 45 giorni dal superamento del limite dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il piano di rientro sarà trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti

amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. Relativamente alle delibere quadro specifica informativa dovrà essere inviata con cadenza almeno semestrale al CDA ed al Collegio Sindacale, contenente il rendiconto dell'utilizzo del plafond previsto dalle singole delibere quadro di rispettiva competenza.

6.4. Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati

Gli esponenti aziendali, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca e presso le società appartenenti al gruppo e, in particolare, gli amministratori, i sindaci, includendo anche il direttore generale qualora presente e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale come definiti nel paragrafo 1.4 del presente Regolamento trasmettono al CDA della capogruppo un'attestazione in merito alle società o alle imprese nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al CDA di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma. La Banca provvederà a censire le parti correlate e i soggetti connessi in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti, acquisendo le opportune informazioni. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. Con cadenza annuale vengono inviate ai soggetti interessati le schede

di rispettiva competenza affinché gli stessi possano effettuare sulle posizioni a loro riconducibili un puntuale controllo. Tutte le posizioni cointestate nelle quali almeno uno dei soggetti interessati risulta essere una posizione rientrante nel novero dei soggetti collegati, sono da considerare rilevanti ai fini del presente Regolamento. Le anagrafiche di tutte le parti correlate e dei soggetti ad esse connessi, sono inserite a cura dell'Area Crediti e Tesoreria nell'applicativo per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

6.5. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali e delle Funzioni interne

Il CDA ha la responsabilità di garantire l'attuazione nel gruppo bancario della normativa di Vigilanza in tema di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"; vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento; provvede ad introdurre le eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie. Il Consigliere Indipendente ha la responsabilità di supportare il CDA, il Collegio Sindacale e le Funzioni interne in materia di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, di valutare la coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali e di proporre gli eventuali opportuni interventi. La Funzione di Compliance verifica la conformità delle procedure adottate alla normativa di riferimento e il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche, vigilando sull'osservanza della vigente normativa e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

A tal fine il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle

operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. Il Collegio Sindacale viene anche informato circa le operazioni di minore rilevanza deliberate dal CDA nonostante il parere negativo del Consigliere Indipendente nonché delle operazioni di maggiore rilevanza non deliberate a motivo dei pareri negativi formulati dal Consigliere Indipendente. Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle attività di propria competenza, vigila sulle possibili elusioni della disciplina, dovute ad esempio a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

La funzione interna che istruisce una operazione o una transazione ha il compito di verificare l'esistenza di rapporti con la controparte riconducibili all'ambito di applicazione del presente Regolamento, attraverso la consultazione della base dati del Sistema Informativo o sulla base di ogni informazione documentata in suo possesso. Verificata l'esistenza di rapporti riconducibili all'ambito di applicazione del presente Regolamento, dovrà attenersi a quanto stabilito dal precedente paragrafo 3.2. L'Area Crediti e Tesoreria, come controllo di I livello, e la funzione Risk Management, come controllo di II livello, sono responsabili del monitoraggio continuativo dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e di verificare il rispetto dei limiti prudenziali, trasmettendo immediata segnalazione delle eventuali eccedenze al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery. La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle disposizioni interne e ne riferisce anche nella propria relazione annuale di Compliance. Le verifiche sulla conformità delle procedure deliberative, così come previsto dal precedente paragrafo 4.9, sono indicate nel Piano di Lavoro della Funzione Compliance.

6.6. Flussi Informativi

Segnalazioni di vigilanza periodiche

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia secondo le scadenze ed al livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Reporting interno periodico

L'Area Crediti e Tesoreria predispone per il CDA, con frequenza almeno trimestrale:

- un prospetto riepilogativo dell'esposizione complessiva del gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati;
- un prospetto riepilogativo delle operazioni verso i soggetti collegati del gruppo.

A cura dell'Area Crediti e Tesoreria, mediante utilizzo dei dati forniti dallo specifico applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, viene predisposta con periodicità annuale, una relazione contenente i dettagli delle singole operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione e del relativo ammontare che sarà trasmessa ai membri del CDA e del Collegio Sindacale, previa verifica della Funzione Risk Management.

L'Area Crediti e Tesoreria predispone informativa annuale per il CDA relativamente alle operazioni eventualmente concluse dalle società controllate con parti correlate\oggetti collegati.

L'Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, con frequenza annuale, predispone informativa per il CDA, relativamente alle Operazioni Infragrupo, concluse in assenza di Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati.

La funzione Risk Management predispone per il CDA, con frequenza almeno trimestrale, nell'ambito della rendicontazione RAF, un'analisi andamentale dell'indicatore di rischio dei soggetti collegati. La funzione Risk Management comunica, con frequenza almeno semestrale, ai responsabili di Area e di Ufficio della capogruppo ed alle società controllate l'elenco aggiornato dei soggetti rilevanti. Inoltre, la funzione Risk Management è responsabile della verifica del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Informativa contabile periodica

Fermi restando gli obblighi di informativa derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, il Gruppo fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nel bilancio annuale relativamente a:

- operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati concluse o in essere nel periodo di riferimento che, nel periodo di riferimento, abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca del Gruppo o della Banca, a seconda dei casi.
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione sulla gestione che abbiano avuto, nel periodo di riferimento, un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo o della Banca, a seconda dei casi.

Informativa esterna ed al pubblico

Nel caso di operazioni con parti correlate e soggetti collegati di particolare rilevanza o impatto, il Gruppo provvede a fornire specifiche informazioni al pubblico, secondo le modalità tempo per tempo più confacenti.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Disposizioni finali e transitorie

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività del gruppo bancario e/o dell'esperienza maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del CDA della capogruppo. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il CDA delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale nonché ogniqualvolta vengano introdotte modifiche alle normative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le Procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati e le eventuali successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della Banca. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si dovrà fare riferimento alla vigente normativa di Vigilanza.